

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **ALBERTINI, FILLIETROZ, CARON, TREU, CIPELLINI, TORELLI, GERMANO, BRUGGER e DELLA PORTA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 LUGLIO 1975

#### Costituzione del Fondo di previdenza per le guide e i portatori alpini

ONOREVOLI SENATORI. — La professione di guida e portatore alpini non è un comune rapporto di lavoro, cioè una richiesta a prestazione di opera con corrispondente rispettiva remunerazione; nè quest'attività dei nostri montanari può essere pareggiata alle innumerevoli professioni della vita quotidiana. Difatti, portandoci nel campo dell'alpinismo, o anche soltanto nell'ambiente montanaro, il significato del termine « guida » assume immancabilmente un significato ed una valutazione ben diversi. La figura della guida è posta a rappresentare: *l'élite* delle generazioni alpine, l'accompagnatore ed il garante di successo non solo in ascensioni delle nostre montagne, ma in spedizioni su lontani continenti, alla conquista di massicci e di vette inviolate o di gelide distese polari, ove il nome della patria è accomunato a quello della sua valle e del suo borgo alpestre che dalla conquista traggono lustro e orgoglio; la garanzia di sicurezza ed il sostegno morale dell'alpinista che lo sceglie a compagno di cordata per imprese ove la capacità tecnica dell'uomo si confonde con il suo coraggio, con le sue qualità morali, con il sentimento

di fedeltà all'impegno assunto, con lo spirito di abnegazione e di altruismo che non raramente lo han portato al sacrificio della propria vita per la salvezza del suo « cliente ». Dalla prima scalata sul Monte Bianco nel 1786, uno stuolo di guide italiane provenienti da ogni parte delle Alpi, degli Appennini e delle Montagne siculo divenute poi celebri, hanno costellato il firmamento dell'alpinismo mondiale e una miriade di esplorazioni, di spedizioni intercontinentali e di ascensioni di grido si sono succedute con crescente intensità. Tutto questo nel mondo dell'alpinismo e della montagna forma il quadro del « professionista » guida, i cui valori morali sovrastano ed offuscano quelli materiali pur necessari ed umanamente giustificabili.

Ma siccome oggi l'alpinismo è divenuto attività sportiva abbracciata dalla massa del popolo, e dalla gioventù in particolare, che ne fa oggetto di svago sì, ma soprattutto di un'insopprimibile evasione dal soffocante impegno urbano di vita e di lavoro, l'apporto sociale dell'attività della guida si evidenzia in tutta la sua importanza ai fini del con-

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

tributo alla sicurezza collettiva, alla prevenzione degli infortuni alpinistici, al soccorso ai pericolanti, al salvataggio e al ricupero degli infortunati; azione che va oltre all'impegno professionale, per estendersi all'ambiente alpino minacciato, alle popolazioni colpite da catastrofi naturali (frane e valanghe in particolare) e prive di mezzi immediati di soccorso, alla difesa della natura alpina.

Ecco dunque la figura della guida impegnata anche « obbligatoriamente » a svolgere un servizio di utilità pubblica non solo alla sicurezza della cordata che professionalmente accompagna in ascensioni, ma addirittura al salvataggio di sconosciuti, alpinisti o no, estranei a qualunque impegno volontariamente assunto.

Così la guida giunge — se riesce a farlo — ai suoi ultimi anni di lavoro, lascia il ruolo attivo per diventare « guida emerita ». Ma con la fine della sua attività finiscono anche le sue risorse materiali, che solo se affiancate ai proventi di altre attività extra professionali possono forse permettergli un esiguo risparmio, non certamente valido a sostenergli la vecchiaia, venendogli a mancare la prospettiva di un sereno tramonto, dovuto anche alla previdenza dello Stato e di enti assistenziali o previdenziali.

Il disegno di legge in oggetto è pertanto diretto a costituire un fondo di previdenza, gestito dall'I.N.P.S., allo scopo di erogare una pensione — reversibile ai familiari superstiti — ai portatori e alle guide alpine che risultino iscritti al Consorzio nazionale guide e portatori del Club alpino italiano nonché ai portatori e guide emerite.

Il diritto alla suddetta pensione viene conseguito dall'iscritto al Fondo al compimento del 60° anno di età, ovvero alla sua cessazione della professione in conseguenza di grave infermità fisica o mentale, a condizione che l'iscritto medesimo abbia ininterrottamente versato al Fondo il prescritto contributo individuale.

Alle pensioni spettanti ai familiari superstiti dell'iscritto deceduto in attività di servizio o già titolare della pensione, si applicano le norme che disciplinano la reversibilità delle pensioni nell'assicurazione generale obbligatoria.

Per motivi di giustizia sociale, si è ritenuto doveroso non escludere dal beneficio del trattamento di pensione gli appartenenti alla categoria dei portatori e delle guide emerite. Ai sensi dell'articolo 1 del Regolamento approvato il 2 aprile 1967 dal Consiglio centrale del Consorzio nazionale guide e portatori, fanno parte della suddetta categoria le guide ed i portatori che hanno lasciato o lasciano il servizio attivo per aver superato il 60° anno di età dopo aver prestato effettivo e lodevole servizio per almeno 25 anni. Rientrano in questa categoria anche coloro che, pur non avendo raggiunto il 60° anno di età, sono costretti per ragioni di salute ad abbandonare anzi tempo la professione dopo averla lodevolmente esercitata per almeno 20 anni.

Al momento attuale fanno parte della suddetta categoria circa 175 ex alpini i quali hanno un'età media superiore ai 70 anni; per essi la pensione decorrerà dall'entrata in vigore della proposta legge. Per coloro che saranno nominati portatori e guide emerite negli anni futuri la pensione decorrerà dalla data della nomina.

La misura della pensione, che prescinde dalla durata di contribuzione al Fondo, è stata fissata, al momento dell'entrata in vigore della legge, in lire 50.000 mensili e viene corrisposta per 13 mensilità all'anno. Negli anni successivi, detto importo verrà periodicamente rivalutato adottando il medesimo meccanismo previsto per la perequazione automatica delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti.

Al riguardo si osserva che la prestazione erogata dall'istituendo Fondo presenta caratteristiche tali da differenziarla nettamente da quelle erogate da altri fondi previdenziali: la pensione infatti, non essendo collegata all'anzianità contributiva nè tanto meno, ad una retribuzione pensionabile, assume il carattere di una prestazione pressochè costante nel tempo; ciò oltre a porre gli iscritti su un piano di perfetta uguaglianza, priva i medesimi dell'aspettativa di una prestazione previdenziale correlata alla propria capacità di lavoro e di guadagno per cui, in futuro, es-

sa può anche non assicurare il minimo vitale ed assumere così il carattere di un semplice premio per l'esercizio di una certa attività professionale o, addirittura, di un intervento a carattere assistenziale.

Il numero relativamente esiguo di coloro che risulteranno iscritti al Fondo avrebbe dovuto consigliare di organizzare la gestione in base al sistema tecnico di capitali di copertura; al fine però, di evitare l'accumulo di consistenti riserve tecniche si è ritenuto opportuno gestire il Fondo in regime di ripartizione pura. Così operando gli oneri annuali di gestione, rappresentati essenzialmente dalle rate di pensione che vengono corrisposte ai beneficiari, saranno coperti dai contributi che affluiranno al Fondo nel medesimo anno di gestione.

Per la determinazione dei suddetti oneri è stato effettuato un apposito studio attuariale del quale è risultato che nel corso del primo decennio di funzionamento del Fondo il numero medio di pensioni in pagamento in ciascun anno può essere stimato in 250 unità a cui saranno in media corrisposte rate di pensione per un ammontare annuo valutato in media circa 230 milioni di lire (comprensivo di spese di amministrazione per 15 milioni annui).

Per la copertura degli oneri in questione non si può non tener conto delle modeste capacità economiche della categoria e del relativamente esiguo numero di coloro che saranno iscritti al Fondo che si prevede in circa 670 unità (di cui 420 guide e 250 portatori). Si chiede pertanto l'intervento dello Stato cui dovrà far carico un contributo annuo di lire 150 milioni pari a circa due terzi dell'onere medio annuo complessivo. Il rimanente onere di circa lire 80 milioni annui sarà coperto con l'imposizione alle guide e portatori alpini in attività di servizio di un contributo capitaro di lire 120.000 annue.

Il disegno di legge in esame si compone di 11 articoli che vengono qui di seguito brevemente illustrati.

L'articolo 1 istituisce il Fondo di previdenza in questione e ne stabilisce gli scopi; inoltre fissa nella ripartizione pura il sistema tecnico di gestione del Fondo e ripartisce fra Stato e iscritti gli oneri del Fondo stesso.

L'articolo 2 definisce i soggetti all'obbligo dell'iscrizione al Fondo e afferma la compatibilità dell'iscrizione medesima con quella relativa ad altre forme previdenziali.

Gli articoli 3, 4 e 5 fissano i requisiti per aver diritto rispettivamente alla pensione di vecchiaia, e a quella di invalidità e ai superstiti.

L'articolo 6 sancisce la corresponsione della pensione ai portatori ed alle guide « emerite » e ne fissa la decorrenza al primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della legge ovvero a quello di nomina a portatore o guida emerita se successiva.

L'articolo 7 fissa in lire cinquantamila mensili l'ammontare della pensione diretta (nel primo anno di applicazione della legge), stabilisce che la misura delle pensioni nuove liquidate negli anni successivi non può essere d'importo inferiore a quello raggiunto dalle pensioni vigenti.

Per la determinazione dell'importo della pensione ai superstiti l'articolo fa espresso rinvio alle norme in vigore per l'assicurazione generale obbligatoria.

L'articolo 8 disciplina la perequazione automatica delle pensioni a carico del Fondo secondo la normativa dell'articolo 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

L'articolo 9 regola il finanziamento del Fondo e ripartisce gli oneri a carico dello Stato, con un contributo annuo di importo pari a lire 150 milioni (il cui onere è coperto nel capitolo 6856 — elenco n. 5, Ministero del lavoro e della previdenza sociale — dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1975) ed a carico delle guide e dei portatori alpini in attività di servizio, che sono tenuti al versamento di un contributo annuo pari a lire 120.000.

L'articolo 10 prevede la possibilità di variare l'importo dei contributi da versare al Fondo nell'eventualità di una situazione di disequilibrio finanziario della gestione.

L'articolo 11 fissa l'entrata in vigore della legge nel primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

*(Istituzione e scopi del Fondo)*

È istituito un Fondo di previdenza per la assicurazione di invalidità, vecchiaia e superstiti in favore delle guide e i portatori alpini del Club alpino italiano.

Il Fondo, organizzato con il sistema tecnico finanziario della ripartizione, ha lo scopo di concedere una pensione ai portatori ed alle guide emerite ovvero all'iscritto che abbia compiuto il 60° anno di età o sia divenuto permanentemente invalido ed una pensione indiretta o di reversibilità ai superstiti dell'iscritto o del pensionato del Fondo stesso, secondo le disposizioni e con le modalità di cui ai successivi articoli.

L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale amministra il fondo, tenendo una evidenza contabile separata, facendone risultare le attività, le passività, nonché le entrate e le spese di esercizio.

## Art. 2.

*(Soggetti all'obbligo dell'iscrizione al Fondo)*

Sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione al Fondo tutte le guide e portatori alpini, aventi cittadinanza italiana, forniti di regolare attestato per l'esercizio della professione, che siano in servizio attivo ed in regola con la vidimazione annuale della patente e che risultino iscritti al Consorzio nazionale guide e portatori del Club alpino italiano.

L'iscrizione al Fondo è compatibile con la assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e con altre forme di previdenza sostitutive di questa ultima o che ne comportino l'esclusione o l'esonero.

I contributi versati al Fondo non sono cumulabili con quelli versati o accreditati nella predetta assicurazione generale obbligatoria o nelle predette altre forme di previdenza.

## Art. 3.

*(Requisiti per il diritto alla pensione di vecchiaia)*

La pensione di vecchiaia spetta, a domanda, all'iscritto che abbia compiuto il 60° anno di età e per il quale, all'atto della domanda, risulti ininterrottamente versato al Fondo il contributo di cui alla lettera *b*) del successivo articolo 9.

La pensione decorre dal primo giorno del mese durante il quale viene compiuto il 50° anno di età.

## Art. 4.

*(Requisiti per la pensione di invalidità)*

La pensione di invalidità spetta, a domanda, all'iscritto che per grave infermità fisica o mentale è costretto a lasciare la professione in modo permanente e per il quale, all'atto della domanda, risulti ininterrottamente versato al Fondo il contributo di cui alla lettera *b*) del successivo articolo 9.

Il Consorzio nazionale guide e portatori è tenuto a dichiarare lo stato invalidante del richiedente la pensione, in conformità a quanto stabilito dal primo comma del presente articolo.

L'I.N.P.S. ha facoltà di sottoporre l'iscritto a visita medica, nonchè agli eventuali accertamenti clinici.

La pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda.

## Art. 5.

*(Requisiti per la pensione ai superstiti)*

La pensione di reversibilità o indiretta spetta, a domanda, ai superstiti del pensionato o dell'iscritto che abbia, al momento del decesso, ininterrottamente versato al Fondo il contributo di cui alla lettera *b*) del successivo articolo 9.

Per quanto concerne i soggetti aventi diritto alla pensione di reversibilità o indiretta, si applicano le norme in vigore per le pensioni ai superstiti a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vec-

chiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti.

La pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuto il decesso dell'iscritto o del pensionato del Fondo.

Art. 6.

*(Pensione ai portatori e alle guide emerite)*

Il trattamento di pensione previsto dalla presente legge, spetta, a domanda, ai portatori ed alle guide emerite che risultino nominate tali ai sensi dell'articolo 31 del regolamento del Consorzio nazionale guide e portatori, approvato dal Consiglio centrale il 2 aprile 1967, e successive modificazioni.

La pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, ovvero dal primo giorno del mese successivo a quello della nomina a portatore o guida emerita se successiva.

Art. 7.

*(Importi delle pensioni)*

L'importo della pensione diretta di vecchiaia e di invalidità è pari, nel primo anno di applicazione della presente legge, a lire 50 mila mensili.

L'importo della pensione ai superstiti è pari a quello che si ottiene applicando le aliquote previste nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti all'importo della pensione diretta liquidata o che sarebbe spettata all'iscritto al momento del decesso.

Le pensioni liquidate con decorrenza negli anni successivi a quello di entrata in vigore della presente legge saranno di importo pari a quello raggiunto dalle pensioni vigenti nel medesimo anno di liquidazione.

In occasione delle festività natalizie è corrisposta una tredicesima rata di pensione nella misura in godimento al 1° dicembre di ciascun anno.

## Art. 8.

*(Perequazione automatica delle pensioni)*

Gli importi delle pensioni a carico del Fondo, vigenti al 1° gennaio di ciascun anno, sono aumentati in misura percentuale pari a quella stabilita in applicazione della disciplina sulla perequazione automatica delle pensioni a carico della assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti di cui all'articolo 19 della legge 30 aprile 1969, numero 153.

Gli importi mensili delle pensioni sono arrotondare a lire cinquantamila.

## Art. 9.

*(Finanziamento del fondo)*

Per far fronte all'onere derivante dalla presente legge si provvede:

a) con un contributo annuo a carico dello Stato pari a lire 150 milioni;

b) con un contributo annuo individuale di lire 120.000, pagabile a rate trimestrali posticipate, a carico delle guide e portatori in attività di servizio.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto per l'anno 1975 in lire 150 milioni, si provvede mediante ricorso al capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

## Art. 10.

*(Variazione del contributo)*

Ogni cinque anni, in relazione alla verifica dell'esistenza dell'equilibrio finanziario della gestione del Fondo, i contributi di cui al precedente articolo 9 potranno essere variati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo, di concerto con quello del tesoro.

Art. 11.

*(Entrata in vigore della legge)*

La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.